



COMUNE DI
SONNINO (LT)



Piazza Garibaldi, 1 – Tel. 0773/90781 – Fax 0773/908600

COMUNE DI SONNINO

Provincia di Latina

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

AI CITTADINI BISOGNOSI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/04/2014

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale n. 38/96, dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n.328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

Esso è finalizzato alla individuazione dei requisiti necessari per accedere agli interventi di tutela e sostegno del nucleo familiare e della singola persona in stato di indigenza attraverso la concessione di sussidi e ausili finanziari.

La fruizione di sussidi e ausili finanziari sarà possibile sulla base del rispetto delle condizioni economiche prescritte dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, dalle disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 07.05.1999 n.221 e di quelle modificative di cui al D.Lgs. 03.05.2000 n.130 richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate ed opererà in base ai criteri generali per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 2 - Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi le singole persone e i nuclei familiari che:

- a) risiedono nel territorio Comunale, sia cittadini Italiani che stranieri, in regola con il permesso di soggiorno;
- b) non abbiano parenti tenuti, in base all'art. 433 del c.c., alla corresponsione degli alimenti con redditi che comportano valori ISEE superiori a quelli previsti per l'accesso alle prestazioni;
- c) versino in condizioni economiche tali da non permettere il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure versino in situazione di disagio in relazione a bisogni economici di natura particolare.

ART. 3 - Forme di intervento

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica finalizzata – Servizio Civico;
- d) assistenza economica mensile di minori riconosciuti dalla sola madre, minori in affidamento familiare e minori orfani;
- e) esoneri;

Il Comune si impegna a stanziare nei propri bilanci fondi sufficienti a fronteggiare le spese derivanti dalla applicazione del presente regolamento, tuttavia, nel caso di insufficienza degli stanziamenti stessi, ogni intervento previsto dovrà essere opportunamente ridotto in relazione alla disponibilità finanziaria del bilancio comunale.

ART. 4 - Accesso agli Interventi

L'Ufficio dei Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico, fornisce ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvede a consegnare agli interessati i moduli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria. Il richiedente la prestazione dovrà presentare domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica ISEE e di altra eventuale documentazione richiesta.

La documentazione viene recepita dall'ufficio e la sola domanda viene trasmessa al protocollo generale.

L'Assistente Sociale provvede, per quanto di sua competenza, a valutare la richiesta, svolgendo l'indagine di tipo sociale utilizzando gli strumenti tecnici previsti dalla professione ed esprime il proprio parere. In caso di parere positivo provvede anche ad indicare il tipo di contributo, la decorrenza, la durata e l'entità.

La domanda e la relativa documentazione, corredata del parere dell'assistente sociale con la proposta del tipo di intervento, viene quindi trasmessa al Responsabile del Servizio che, provvede sulla base di una valutazione complessiva, ad accogliere o rigettare l'istanza mettendo in atto le procedure amministrative necessarie. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, si fissa in sessanta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

ART. 5 - Definizione di "Minimo Vitale"

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, scolarizzazione, rapporti sociali ecc).

Il Comune di Sonnino assume, quale valore economico del "minimo vitale", per l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica, l'importo annuo della PENSIONE SOCIALE INPS, annualmente rivalutata (importo mensile in 13 mensilità), non tenendo conto delle maggiorazioni individuali previste dalla normativa in materia.

Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, come segue:

n.1	componenti nucleo familiare		importo assegno sociale INPS
n.2	"	"	importo assegno sociale INPS X 1,57
n.3	"	"	importo assegno sociale INPS X 2,04
n.4	"	"	importo assegno sociale INPS X 2,46
n.5	"	"	importo assegno sociale INPS X 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

ART. 6 - Criteri per la determinazione del reddito del richiedente

Per reddito del richiedente si intende quello determinato nell'attestazione ISEE.

Al valore ISEE vanno aggiunti ogni altra tipologia di reddito o di patrimonio riferibili al richiedente e al suo nucleo familiare, includendo anche quelli non soggetti a tassazione quali assegni di mantenimento a seguito di sentenza di separazione, rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, di invalidità civile e sociale, contributi di Enti vari, assegni di maternità e per i tre figli e ogni altra entrata economica proveniente da lavoro occasionale o in altro modo, che lo stesso dovrà autodichiarare.

Per tutti i casi in cui il richiedente abbia presentato domanda di contributo corredata da dichiarazione ISEE a valore zero e non abbia autodichiarato altre entrate percepite a qualsiasi titolo dallo stesso e dagli altri componenti il nucleo familiare, il Responsabile del Servizio potrà provvedere tramite la Polizia Municipale ad effettuare i controlli tendenti ad accertare, sulla base di elementi specifici, la capacità di spesa del nucleo familiare al fine di determinare un plausibile livello di reddito.

Si provvede comunque ad attribuire al richiedente un ISEE pari al minimo vitale escludendolo di fatto dall'accesso alla prestazione dell'Ente.

ART. 7 - Assistenza Economica Continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile ed è prevista a favore di persone o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni fondamentali della vita, in quanto momentaneamente impossibilitati ad accedere ad attività lavorative per cause non imputabili alla loro volontà e che non possono essere inseriti in altre forme di intervento come l'assistenza economica finalizzata.

Il servizio sociale provvede a proporre la durata dell'intervento e l'ammontare della somma da erogare.

Nel definire la somma da erogare si dovrà tenere conto di altri eventuali interventi e servizi pubblici forniti all'assistito.

Le prestazioni economiche continuative potranno avere la durata massima di 6 mesi ed il contributo non potrà superare €. 150,00 mensili da erogarsi ogni mese calcolandolo a partire dalla data di presentazione della richiesta se successivamente accolta.

Il richiedente potrà presentare nuovamente domanda trascorsi tre mesi dall'ultima erogazione.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali buoni mensa.

Le misure di assistenza di cui sopra potranno inoltre, essere interrotte in qualunque momento, qualora venisse accertato che sono mutate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ART. 8 - Assistenza Economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio spese per gravi eventi morbosi, il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato negli articoli 5 e 6.

Il sussidio economico non potrà comunque superare l'importo massimo di €. 1000,00.

Per circostanze particolari il contributo straordinario potrà essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 5 e 6, in tal caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti viene istituito un fondo economale, la cui entità verrà determinata in base alle necessità e tenuto conto dei limiti di bilancio, su proposta motivata dall'assistente sociale, tenendo conto dei limiti di reddito per l'accesso a detto contributo straordinario previsti dal presente regolamento, si potrà disporre l'anticipazione della somma da erogare entro il limite massimo di euro 250,00.

L'economato trasmetterà apposito rendiconto mensile al Ufficio dei Servizi Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

ART. 9 - Assistenza Economica Finalizzata – Servizio Civico

L'assistenza economica finalizzata consiste nell'erogazione di contributi economici a fronte dello svolgimento da parte del singolo soggetto di un'attività in alcuni settori e servizi dell'Ente.

Per nuclei familiari con minori tale assistenza prevede l'assolvimento da parte dei genitori di prescrizioni impartite dal servizio sociale inerenti compiti educativi - sanitari – ricreativi ecc che riguardano i figli.

Tale forma di assistenza, ha come obiettivo il reinserimento sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli, come: soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, borderline, con disabilità lievi ecc., oltre che la responsabilizzazioni degli adulti a svolgere adeguatamente i compiti genitoriali al fine di determinare cambiamenti nelle condizioni di vita del nucleo familiare.

Esso è rivolto a tutti i cittadini residenti da almeno 2 anni nel Comune di Sonnino privi di un'occupazione che versino in stato di bisogno e ai nuclei familiari per il quale il servizio sociale mette in atto interventi di tutela dei minori.

Per entrambi le categorie il reddito non deve superare quello normalmente previsto dal presente regolamento per l'accesso alle prestazioni.

L'assistenza finalizzata potrà essere erogata limitatamente ad un solo soggetto per nucleo familiare.

Il contributo verrà erogato a condizione che il richiedente accetti di svolgere l'attività individuata dall'Ente e di adempiere alle prescrizioni date dal servizio sociale. In caso di malattia attestata con certificato medico i giorni di assenza dovranno essere recuperati. Nel caso di reiterata malattia, attestata sempre con certificato medico, il servizio sociale valuterà la compatibilità del soggetto a continuare a svolgere l'attività modificando se necessario il tipo di intervento assistenziale.

Per i soggetti ex-tossicodipendenti e ex alcoolisti gli inserimenti lavorativi vengono realizzati secondo quanto previsto nel vigente protocollo d'intesa sottoscritto tra questo Ente e l'ASL Latina.

Per i soggetti con disabilità psichica gli inserimenti lavorativi vengono realizzati secondo quanto previsto dal vigente protocollo d'intesa sottoscritto tra questo Ente e l'ASL.

In caso di rifiuto a svolgere l'attività assegnata o in caso di mancata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, lo stesso verrà escluso dall'assistenza e non potrà beneficiare di nessun altro contributo.

Così come pure in caso di non assolvimento delle prescrizioni da parte dei genitori per due volte, anche non successive, senza giustificato motivo e preavviso e comunque dietro valutazione del servizio sociale, l'interessato verrà escluso e non potrà beneficiare di altro contributo per 6 mesi.

Per i cittadini che fruiranno dell'assistenza economica finalizzata dietro l'assolvimento di un'attività, verrà elaborato dal servizio sociale dell'Ente, anche in collaborazione con quelli sanitari, un progetto individualizzato, nel quale viene indicata l'attività da svolgere, le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

I soggetti verranno utilizzati in ambito comunale, nei settori o servizi di seguito elencati gestiti direttamente dall'Ente o affidati a organismi esterni:

- a) servizio di custodia, vigilanza, apertura e chiusura di strutture pubbliche, cimitero, impianti sportivi ecc .
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e di strutture comunali;
- e) servizio di assistenza a persone, disabili e anziani;
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico.

L'individuazione dei settori o servizi in cui inserire i soggetti verrà fatta dal servizio sociale sulla base della disponibilità dichiarata formalmente dai Responsabili d'Area rispetto ai servizi di propria competenza sia gestiti direttamente che appaltati.

I responsabili delle Aree dovranno anche comunicare il numero di soggetti che possono essere accolti.

I soggetti svolgeranno tale attività seguendo le indicazioni del responsabile dell'Area a cui è stato assegnato, se trattasi di settori dell'Ente, o di servizi gestiti direttamente o della ditta appaltatrice per quelli affidati all'esterno.

Tutte le inadempienze dei soggetti assegnati verranno tempestivamente segnalate per iscritto all'ufficio dei servizi sociali che provvederà in merito.

Il servizio interessato relazionerà mensilmente circa il puntuale e preciso adempimento da parte del soggetto dell'attività assegnata.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il contributo verrà erogato all'interessato mensilmente su certificazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni. Ai fini dell'erogazione del contributo il non svolgimento dell'attività senza giustificato motivo determina la non corresponsione dello stesso.

Lo svolgimento di dette attività da parte dei soggetti non costituirà rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno, a seguito di avviso pubblico, presentare all'Ufficio Servizi Sociali apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, a pena di esclusione. Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

1. la composizione del nucleo familiare;
2. la residenza da non meno di due anni nel comune di Sonnino;
3. lo stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare;
4. la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato ISEE dell'anno precedente completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica per tutti i componenti il nucleo familiare rilasciato dai CAF;
- eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

In caso di mancanza di parte della documentazione richiesta, la relativa integrazione dovrà essere presentata solo una volta ed entro sette giorni dalla ricezione della nota dell'ufficio competente, pena l'esclusione.

L'Amministrazione Comunale provvederà entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, per gli anni a venire, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad affiggere bando per la predisposizione della graduatoria, la quale verrà aggiornata ogni trimestre attraverso lo scorrimento della stessa, inserendo eventuali nuove domande di partecipazione al servizio e tenendo conto di possibili mutamenti delle situazioni dichiarate dai soggetti in graduatoria. Il Servizio Civico, per ogni soggetto, avrà durata trimestrale, rinnovabile solo ed esclusivamente ad esaurimento della graduatoria.

Le istanze presentate saranno analizzate dall'Assistente Sociale del Comune che redigerà la graduatoria in base ai criteri di seguito specificati. La graduatoria poi sarà approvata dal Responsabile d'Area Servizi Sociali.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma massima di €.250 mensili.

I nuclei familiari con minori a carico potranno beneficiare dell'assistenza economica finalizzata, a condizione che i genitori adempiano a compiti di carattere educativo, ricreativo, sociale, sanitario prescritti dal servizio sociale dell'Ente, che elaborerà un progetto formativo di intervento che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Tale progetto dovrà contenere le prescrizioni e i compiti da assolvere oltre che i tempi in cui dovranno essere eseguite, la durata dell'intervento e l'ammontare del contributo.

Ad ogni nucleo assistito verrà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di €.150 mensili per un massimo di 6 mesi.

Modalità di pre-selezione e formazione della graduatoria per Servizio Civico.

Criteri

Criterio reddito I.S.E.E.

- (Reddito di € 0) punti 9
- (Reddito da € 0,01 a € 2.333,00) punti 7
- (Reddito da € 2.333,00 a € 4.666,00) punti 3
- (Reddito da € 4,666,00 a € 7.000,00) punti 1

Per i redditi 0 (€ 0) è d'obbligo autocertificare la fonte del proprio sostentamento specificando quale soggetto provvede e in quale entità.

Criterio nucleo familiare:

- un figlio a carico 1 punto
- due figli a carico 2 punti
- tre figli a carico 3 punti
- quattro o più figli a carico 4 punti

Presenza in famiglia di almeno 1 o più soggetti con invalidità pari o superiore al 66% 3 punti

Criterio disoccupazione/inoccupazione:

- da sei mesi a un anno 2 punti
- oltre un anno 3 punti
- oltre due anni 4 punti
- oltre tre anni 5 punti

Criterio invalidità (richiedente):

- (fino al 50%) punti 1
- (da 51% a 60%) punti 2

A parità di punteggio verrà data precedenza all'istanza pervenuta prima (fa fede la data del protocollo).

ART. 10 - Contributo economico mensile di minori riconosciuti dalla sola madre, minori in affidamento familiare e minori orfani

1) Per i minori riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente al sostentamento del minore, viene erogato un assegno mensile minimo pari a euro 150,00, fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso aumentabile di euro 25,00 per ogni figlio riconosciuto dalla sola madre oltre il primo.

Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materno è stabilito nella misura di euro 270,00.

2) Per ogni minore in affidamento familiare, anche alla stessa famiglia, viene erogato un assegno mensile pari ad euro 200,00, elevabile fino ad un massimo di euro 400,00 per quei soggetti che necessitano di particolari attenzioni in relazione a specifiche situazioni di salute.

Il contributo viene erogato fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso.

3) Per i minori orfani viene erogato un assegno mensile pari a euro 150,00, fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso aumentabile di euro 25,00 per ogni altro figlio oltre il primo.

Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materno è stabilito nella misura di euro 270,00.

4) Per i minori indicati nei punti 1,2,3 del presente articolo è prevista, inoltre l'erogazione per non più di due volte l'anno, di sussidi straordinari dell'importo di euro 150,00, in presenza di situazioni che richiedono interventi di specifico ausilio (protesi dentarie, auricolari, visive, ecc)

Per accedere alle forme di assistenza di cui ai punti nn. 1,2, 3 e 4 vengono rispettati i requisiti di reddito di cui agli articoli 5 e 6.

Le misure degli assegni mensili di cui al presente articolo possono essere variate annualmente con deliberazione della giunta comunale in ragione delle disponibilità di bilancio.

ART. 11 - Esoneri

Per tutti gli esoneri, totali e parziali, concessi ad utenti in disagiate condizioni economiche e relativi ai seguenti servizi si procederà come di seguito riportato:

servizi scolastici e sociali (mensa scolastica, scuolabus, retta asilo nido, mensa disabili e anziani, colonie marine, settimane verdi soggiorni estivi), saranno stabilite con delibera di giunta le fasce di reddito e la relativa percentuale di esonero, tenendo conto che il reddito degli utenti dovrà essere calcolato secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6.

Per particolari situazioni di minori inseriti in nuclei multiproblematici ai cui genitori il servizio sociale ritiene opportuno fare delle prescrizioni di carattere educativo, sanitario, ricreativo ai fini di sostenere lo sviluppo psico-fisico dei figli il non adempimento determina l'esclusione dal presente beneficio.

ART. 12 – Controlli e azione di rivalsa per sussidi indebiti.

L'Amministrazione Comunale al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni può effettuare dei controlli secondo quanto stabilito nell'art.8 dell'allegato A "Criteri generali per l'applicazione dell'ISEE.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono tenuti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.